

Edizione di venerdì 15 maggio 2015

EDITORIALI

[I “vincitori” della 16a edizione di Master Breve](#)
di Euroconference Centro Studi Tributari

IMPOSTE SUL REDDITO

[Per le schermature solari è prevista la detrazione del 65%](#)
di Leonardo Pietrobon

DICHIARAZIONI

[Modello Unico SC 2015: il prospetto del capitale e delle riserve](#)
di Federica Furlani

PENALE TRIBUTARIO

[La disponibilità del bene ai fini del sequestro preventivo](#)
di Luigi Ferrajoli

ENTI NON COMMERCIALI

[Il plafond della L. 398/91 non ha alcun limite di tempo](#)
di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)
di Andrea Valiotto

EDITORIALI

I “vincitori” della 16a edizione di Master Breve

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

Nella
ha debuttato il
con il quale abbiamo cercato di realizzare un maggior coinvolgimento dei Colleghi presenti in aula: ci sembra con successo, attesi i risultati di gradimento manifestati dai Partecipanti rispondendo alla domanda posta in tal senso nel corso dell'ultima giornata del percorso.

Durante le diverse giornate di
Master Breve, i relatori hanno posto una serie di domande alle quali i Partecipanti hanno risposto con i
loro telecomandi, scegliendo una opzione tra quelle possibili.

In ciascuna delle
36 sedi coinvolte, in ogni giornata, è stato individuato il Collega che ha fornito il
maggior numero di risposte corrette nel minor tempo, al quale è stato attribuito un premio rappresentato, a seconda dei casi, da un abbonamento ad una
rivista di Euroconference, un
libro o la
partecipazione ad un convegno.

Pubblichiamo oggi l'elenco dei
“vincitori” per ciascuna sede: ai Colleghi in questione, oltre alle nostre congratulazioni, la possibilità di
partecipare gratuitamente ad un Master di Specializzazione a scelta nell'ambito dell'ampia offerta di Euroconference.

Agli altri, arrivati tutti “secondi”, la possibilità di riprovarci nella

prossima edizione di *Master Breve*.

 Classifica generale Master Breve 16[^] Vincitori sistema InterAttivo			
ALESSANDRIA	NOVEMBRINO SIMONA	MILANO 3	DE MARON MARCO ALDO
BERGAMO	PASTORE MARCELLO	MODENA	LUSIGNANI DANIELE
BOLOGNA	BELLETTI GIUSEPPE	NAPOLI	ESPOSITO GIOVANNI
BRESCIA	RIZZETTI CHIARA	OLBIA	PISCIOTTU NICOLA
BRINDISI	PINCA MAURIZIO	PADOVA	GIRALDO FRANCESCO
BUSTO ARSIZIO	TERRAZZAN ALESSANDRA	PESARO	RAFFAELLI GIANLUCA
CAGLIARI	COCO IVAN	PESCARA	DEL BORRELLO PAOLO
CATANIA	CAPPELLANO DANIELE	PORDENONE	POLAZZO GIUSEPPE
CATANZARO	CELANO LUIGI	RAVENNA	GUERZONI ALESSANDRO
CREMONA	MANINI MARCO	ROMA	ZAVATTI GIANLUCA
FIRENZE 1	LUTI ROBERTO	TIRRENIA	MONTANELLI FEDERICO
FIRENZE 2	GAMBINI FABIO	TORINO	RUFFINETTO ANDREA
FORLI	POZZI MASSIMILIANO	TRENTO	CESCATTI MICHELA
GENOVA	ASFALTO GIOVANNA	TREVISO	SPADOTTO ALBERTO
IMPERIA	BAUDOINO GIOVANNI	UDINE	CACCAMO GIOVANNI
JESI	BARIGELLI LUIGI	VENEZIA	DE STEFANI MARINA
MILANO 1	BARAIOLO MARA	VERONA	BERGAMIN PAOLA
MILANO 2	GRANDE WILMA	VICENZA	BONATO NADIA

IMPOSTE SUL REDDITO

Per le schermature solari è prevista la detrazione del 65%

di **Leonardo Pietrobon**

Come noto per effetto delle modifiche apportate all'articolo 14, comma 2, D.L. n. 63/2013 ad opera **dell'articolo 1, comma 47, L. n. 147/2014**, la detrazione relativa alle spese per interventi di riqualificazione e risparmio energetico è:

1. **riconosciuta nella misura del 65% fino al 31.12.2015**, prevedendo l'estensione anche per gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio;
2. estesa a **due nuove fattispecie di interventi**, quali le **schermature solari** e gli impianti di **climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Con riferimento alle nuove tipologie di interventi il Legislatore ha previsto la detrazione per le spese di acquisto e posa in opera con due distinti limiti di spesa. In particolare:

- **per le schermature solari** di cui all'Allegato M al D.Lgs. n. 311/2006, la detrazione è riconosciuta nel **limite di € 60.000**, di conseguenza la **spesa massima agevolabile è pari a € 92.307,69**;
- **per gli impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, la detrazione è riconosciuta nel **limite di € 30.000**, con conseguente **spesa massima agevolabile pari a € 46.153,85**.

Dal punto di vista tecnico, **l'ENEA ha da pochi giorni aggiornato il proprio vademecum** relativo alla detrazione in commento, disponibile sul sito www.acs.enea.it/vademecum/, fornendo importanti chiarimenti in merito alla specifiche tecniche delle due nuove detrazioni.

Per quanto riguarda la prima tipologia di interventi – con riferimento alla schermature solari – l'individuazione dei requisiti tecnici non è totalmente agevole. Infatti, oltre alla **marcatura CE** (se prevista), le schermature **devono possedere i requisiti individuati dal già citato Allegato M di cui al D.Lgs. n. 311/2006**. Va tuttavia considerato che l'art. 7, comma 2, DM 26.6.2009, "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", ha sostituito integralmente il citato Allegato M con l'Allegato B, nel quale **non sono presenti norme UNI "di prodotto" relative alle schermature solari ma sono presenti 2 specifiche norme (UNI-EN-13363) per il calcolo della trasmittanza solare e luminosa per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate**. Conseguentemente, per individuare le tipologie di schermature solari che possono rientrare nella detrazione del 65%, sono state **analizzate le normative UNI relative al calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici** (UNI/TS 11300-1 e UNI EN ISO

13790). Tale analisi ha portato a concludere che **per essere agevolabili le schermature solari:**

1. devono essere a **protezione di una superficie vetrata;**
2. devono essere **applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili** e smontabili dall'utente;
3. possono **essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate;**
4. devono essere **mobili;**
5. devono essere **schermature "tecniche";**
6. possono essere in **combinazione con vetrate o autonome** (aggettanti).

Per le **chiusure oscuranti** (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.) vengono considerati **validi tutti gli orientamenti** mentre le schermature non in combinazione con vetrate sono escluse se con orientamento nord.

Con riferimento **all'immobile ospitante le schermature solari**, ai fini della detrazione, è necessario ricordare che lo stesso alla data di richiesta della detrazione, deve essere **esistente**, ossia **accatastato** o con **richiesta di accatastamento in corso** e deve essere **in regola con il pagamento di eventuali tributi**. Inoltre, in caso di **ristrutturazione senza demolizione** ma con ampliamenti, **non è possibile fare riferimento al comma 344 dell'articolo 1, Finanziaria 2007** (riqualificazione globale dell'edificio), ma vanno applicati i singoli commi da 345 a 347, e solo per la parte non ampliata.

Per quanto riguarda gli **impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, la citata disposizione normativa stabilisce che devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

Tipologia	Norma di rif.
Caldaie a biomassa < 500 kW	UNI EN 303-5
Caldaie a biomassa ? 500 kW	
Caldaie domestiche a biomassa, che riscaldano anche il locale di installazione < 50 kW	UNI EN 12809
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet < 50 kW	UNI EN 14785
Termo cucine	UNI EN 12815
Inseriti a combustibile solido	UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi	UNI EN 15250
Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento	UNI EN 15270

Oltre a tali caratteristiche gli stessi impianti devono avere:

- un **rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85%** (punto 1 dell'Allegato 2 al D.Lgs. n. 28/2011);
- il **rispetto dei criteri e requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento** di cui all'articolo 290, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 (richiamato anche dall'Allegato 2 al D.Lgs. n. 28/2011 ma ad oggi non ancora emanato);
- il rispetto di eventuali normative locali per il generatore e per la biomassa;
- la **conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato** (punto 2 dell'Allegato 2 al D.Lgs. n. 28/2011).

Da un punto di vista **procedurale**, si ricorda la necessità di procedere con la **comunicazione all'ENEA**, attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono ultimati i lavori (per il 2015, <http://finanziaria2015.enea.it>) **entro 90 giorni dalla fine dei lavori**.

DICHIARAZIONI

Modello Unico SC 2015: il prospetto del capitale e delle riserve

di **Federica Furlani**

Nel quadro RS del modello Unico SC 2015 è inserito il “**Prospetto del capitale e delle riserve**”, destinato all’indicazione dei **dati relativi al patrimonio netto**: saldi all’1.1 e al 31.12.2014 e movimentazioni intervenute nel corso del 2014.

Prospetto del capitale e delle riserve		Saldi iniziali		Incrementi		Decrementi		Saldi finali	
		1	2	3	4	5	6	7	8
RS130	Capitale sociale		.00		.00		.00		.00
	di cui per utili		.00		.00		.00		.00
	di cui per riserve in sospensione		.00		.00		.00		.00
RS131	Riserve di capitale		.00		.00		.00		.00
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3		.00		.00		.00		.00
RS133	Riserve di utili da trasparenza		.00		.00		.00		.00
RS134	Riserve di utili		.00		.00		.00		.00
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007		.00		.00		.00		.00
RS136	Riserve di utili antecedenti al regime SIO		.00		.00		.00		.00
RS137	Riserve di utili della gestione esente SIO		.00		.00		.00		.00
RS138	Riserve di utili per contratti di locazione		.00		.00		.00		.00
RS139	Riserve in sospensione di imposta		.00		.00		.00		.00
		Utile distribuito		Utile destinato ad accantonamento e riserva		Utile destinato a coperture perdite pregresse		Perdite	
RS140	Utile dell'esercizio e perdite		.00		.00		.00		.00
RS141	Utile dell'esercizio e perdite SIO		.00		.00		.00		.00

Il prospetto va utilizzato al fine di **monitorare la struttura del patrimonio netto**, così come riclassificato agli **effetti fiscali**, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti, sia in capo alla società o ente, della distribuzione o dell'utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve.

Non assume pertanto rilievo il prospetto contenuto nella Nota integrativa che ha valenza meramente civilistica, in quanto bisogna tener conto sia della **natura delle riserve** che del **diverso trattamento fiscale** delle distribuzioni ai soci degli utili o riserve di utili, a seconda del periodo di formazione, o delle altre riserve (di capitale).

Per quanto riguarda la natura delle riserve, in caso di poste aventi ai fini fiscali **natura mista (parte capitale e parte utile)**, il relativo importo andrà suddiviso nelle due componenti e riclassificato nei corrispondenti righi (RS131 o RS134/135).

I dati richiesti nei rigi delle riserve vanno inoltre forniti per “**masse**”, raggruppando le poste di natura omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte.

Per quanto riguarda il **trattamento fiscale**, il **DM 2.4.2008** ha previsto una presunzione con riferimento alla **distribuzione delle riserve di utili ai soci**, al fine di permettere di consumare ai

soci più velocemente quelle che hanno dato luogo a suo tempo ad un prelievo fiscale maggiorato del 33%.

Il DM citato ha infatti stabilito che qualunque distribuzione di utili sia eseguita a far data dal 2 aprile 2008 debba essere considerata distribuzione delle riserve prodotte **ante 2008**: riserve che, attribuite ai soci persone fisiche detentori di partecipazioni qualificate, comportano la genesi di un **imponibile pari al 40% del dividendo**. Viceversa le riserve di **utili prodotti dal 2008** in poi generano ai medesimi soci un reddito più elevato essendo la quota imponibile di detto dividendo il **49,72%**.

Inoltre bisogna tener conto della diversa tassazione a seconda che la distribuzione riguardi utili ovvero riguardi altre riserve o fondi (riserva sovrapprezzo azioni, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, interessi di conguaglio corrisposti dai sottoscrittori di nuove azioni) e della presunzione assoluta secondo cui **sono considerati distribuiti per primi l'utile d'esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale**.

A differenza della distribuzione delle riserve ai soci, **l'utilizzo delle medesime per coprire una perdita di esercizio** comporta una **inversione della presunzione** di cui al D.M. 2.4.2008; in questo modo, non generandosi alcuna tassazione in capo ai soci, si preservano, per una eventuale e successiva distribuzione, gli utili ante 2008 che avrebbero tassazione vantaggiosa. La questione è stata affrontata dalla **Circ. 8/E/2009**, risposta 1.2 in cui l'Agenzia delle Entrate, avallando le tesi esposte in dottrina, ha affermato che **in caso di copertura di perdite si ritengono prioritariamente utilizzate le riserve generate post 2007**.

Un'altra questione attinente la presunzione del D.M. 2.4.2008 riguarda le **riserve indisponibili**, quali, ad esempio, la riserva legale. Pur in mancanza di un chiarimento ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria, si ritiene assodata la tesi, peraltro avallata dalla circolare Assonime 20/10, **dell'irrelevanza, ai fini della presunzione di distribuzione prioritaria di utili ante 2008, dello status civilistico della riserve**, se disponibili o meno. Pertanto in presenza di una delibera avvenuta nel 2014 in cui è stata prevista la distribuzione utili per 150, a fronte di un patrimonio netto in cui si hanno 40 di riserva legale (ante 2008) e 200 di riserva straordinaria (post 2007), il dividendo attribuito al socio qualificato sarà attinto per 40 dalla riserva (legale) ante 2008 e per 110 dalla riserva statutaria post 2007, il che comporta che 40 siano tassabili al 40% e 110 al 49,72%.

PENALE TRIBUTARIO

La disponibilità del bene ai fini del sequestro preventivo

di **Luigi Ferrajoli**

Con la **sentenza n. 10194 del 16 ottobre 2014**, depositata l'11 marzo 2015, la terza sezione penale della Suprema Corte ha chiarito che ai fini del **sequestro preventivo**, funzionale alla confisca di cui all'art. 322 ter c.p., è necessaria da parte della Pubblica Accusa la dimostrazione della **"relazione effettuale"** dell'indagato con il bene oggetto di misura cautelare, caratterizzata dall'esercizio dei **poteri di fatto** corrispondenti al diritto di proprietà.

Nel caso oggetto di attenzione da parte della Corte, il Tribunale di Chieti – in funzione di giudice del riesame – si era pronunciato sull'appello proposto dall'imputato avverso l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Lanciano aveva **rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell'immobile di proprietà della moglie dell'istante**. Avendo ritenuto che l'immobile in questione, seppur **formalmente intestato ad una persona terza ed estranea al reato** fosse, comunque, nella disponibilità dell'indagato, il Tribunale delle Libertà **aveva respinto l'impugnazione**. L'imputato aveva quindi proposto **ricorso in Cassazione**.

Tramite la pronuncia di accoglimento *de qua*, la Suprema Corte ha avuto modo di analizzare il concetto di disponibilità disciplinato dall'**art. 322 ter c.p.** secondo cui, ove ne sussistano i presupposti di legge, **"...è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto"**.

Dalla lettura della norma si evince quindi come sia certamente possibile che nella misura cautelare in parola possano ricadere anche **beni di proprietà di terzi soggetti**, comunque, nella disponibilità dell'indagato, ma è altresì necessario che quest'ultimo abbia un **potere di fatto** sui medesimi. A mente della nozione civilistica del possesso di cui all'**art. 1140 c.c.**, tale situazione si verifica qualora **il bene, pur formalmente intestato a terzi, sia nella disponibilità effettiva dell'indagato o condannato**.

La Suprema Corte indica quindi, quale requisito necessario, **la dimostrazione** da parte della **Pubblica Accusa della condizione di disponibilità** nei termini poc'anzi descritti, atteso che la possibilità, ai fini della sussistenza del **periculum** di cui all'art. 321 c.p.p., di sottoporre a sequestro preventivo beni formalmente intestati a terzi estranei al procedimento penale, impone **"una pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, sulla base di elementi che appaiono indicativi della loro effettiva disponibilità da parte dell'indagato, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione"**.

Va da sé come, nel caso di specie, la terza sezione ha ritenuto che i criteri enunciati non fossero stati osservati dal **Tribunale** il quale **si era limitato ad asserire come la disponibilità del bene in capo all'indagato derivasse meramente dal rapporto di coniugio**, senza approfondire la circostanza per cui il **bene oggetto di misura cautelare fosse in realtà il frutto di una pregressa donazione** che aveva determinato l'**ingresso del medesimo nel patrimonio del donatario, ma non nella sua effettiva disponibilità**.

Dette considerazioni erano già state espresse dalla medesima sezione della Corte tramite la sentenza n. **5929 del 4 dicembre 2014**, depositata il 10 febbraio 2015, **che ha statuito circa la sequestrabilità di alcuni beni conferiti in trust** che erano, **di fatto, amministrati e gestiti dal rappresentante legale di una società** al quale era stato contestato **il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 74/2000**.

Nel ribadire come il **sequestro preventivo**, funzionale alla confisca di cui all'art. 322 *ter* c.p., possa **avere ad oggetto anche i beni esclusi dalla titolarità del soggetto indagato o condannato**, essendo necessario e sufficiente che egli abbia un **potere di fatto** sui beni medesimi e quindi la disponibilità degli stessi, la Cassazione ha posto in rilievo come, ai fini dell'operatività della misura cautelare *de qua*, rilevi altresì **l'interposizione fittizia**, vale a dire quella situazione in cui **il bene, pur formalmente intestato a terzi, sia nella disponibilità effettiva dell'imputato**.

Proprio alla luce di tali considerazioni la Corte di legittimità, contrariamente alla prima sentenza esaminata, ha quindi ritenuto che fosse applicabile il sequestro preventivo ex art. 322 *ter* c.p. e, di riflesso, che fosse sussistente il requisito costituito dalla disponibilità, **relativamente ai beni conferiti in trust**, qualora i beni in questione **siano nella disponibilità dell'indagato che continui ad amministrarli conservandone la piena disponibilità** in spregio ai poteri attribuiti al *trustee* (sul punto, si veda anche Cass. Pen. n. 13276/2011).

ENTI NON COMMERCIALI

Il plafond della L. 398/91 non ha alcun limite di tempo

di **Carmen Musuraca, Guido Martinelli**

Le interpretazioni della legge contenute all'interno di **risoluzioni ministeriali** aventi la mera valenza di prassi amministrativa e **non di fonte del diritto non possono avere forza vincolante nei confronti dei contribuenti** per i quali si riconosce esclusivamente l'applicazione dei principi contenuti all'interno della legge.

In attuazione del suddetto principio di diritto la **Commissione Tributaria Provinciale di Parma con la sentenza n. 761 del 18 dicembre 2014** ha annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica **costituitasi nel mese di agosto** con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che, **in proporzione al periodo di effettiva operatività** nell'anno di costituzione, **risultava aver sfiorato la soglia massima di proventi commerciali** legittimante l'utilizzo del regime fiscale forfettario di cui alla **legge 398/91**.

Il regime agevolativo in questione, come noto infatti, prevede la possibilità per tutte le associazioni senza scopo di lucro di determinare in maniera forfettaria le imposte dirette e l'Iva da versare utilizzando vantaggiose percentuali di redditività e di detrazione a condizione però che l'ente interessato rispetti il limite massimo annuo di proventi commerciali pari ad euro 250 mila.

La Circolare Ministeriale n. 63/06 e numerose successive risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate, hanno più volte ribadito il principio operativo in ragione del quale per le associazioni di nuova costituzione il limite massimo dei proventi di euro 250 mila deve essere rapportato e rideterminato in proporzione ai giorni di effettiva operatività dell'ente.

Nel caso di specie l'associazione accertata era stata costituita il 4/08/2008, e nella restante parte dell'anno di costituzione aveva conseguito proventi commerciali per complessivi euro 228 mila determinando le imposte dovute secondo il regime della Legge 398/91.

In diretta attuazione delle istruzioni operative contenute nella citata circolare, l'Agenzia delle Entrate in sede di verifica aveva ricalcolato il massimale di proventi applicabile all'ente in rapporto ai giorni di operatività, che da euro 250 mila scendeva così ad euro 102.459,00, e in conseguenza di ciò dal mese successivo a quello in cui la suddetta ridotta soglia era stata superata disconosceva i benefici agevolativi del regime forfettario.

Impugna l'avviso di accertamento l'associazione rilevando che i proventi commerciali conseguiti dall'ente nell'anno erano di valore inferiore alla soglia di 250 mila euro espressamente prevista dalla legge agevolativa e che suddetto limite massimo doveva

considerarsi invariato anche in caso di attività temporalmente limitata da parte dell'ente ritendendo non applicabile la riduzione relativa ai giorni di attività essendo questa prevista con documento di mera prassi amministrativa che, come più volte ribadito anche dalla Cassazione (Cass. n.23031/07) è priva di valore legale e non vincolante per il contribuente.

L'Ufficio si costituiva in giudizio richiedendo il rigetto del ricorso di parte ribadendo l'esistenza di precisa documentazione ministeriale chiarificatrice che legittimava la riduzione operata in sede di accertamento.

“La Commissione accerta che la motivazione posta alla base dell'accertamento scaturisce esclusivamente dalla interpretazione della suddetta risoluzione ministeriale che di per sé non costituisce fonte di diritto che non può avere valore vincolante nei confronti dei contribuenti per i quali si riconosce esclusivamente l'applicazione dei principi della legge di riferimento (L. n. 398 del 1991) la quale dispone che il limite massimo risulti essere di Euro 250.000,00 senza alcun limite temporale. Sotto il profilo giuridico occorre richiamare in proposito le fonti ex art. 1 R.D. n. 262 del 1942 ai fini della legittimità del valore legale delle risoluzioni interne interpretative”.

Ricordano poi i Giudici che *“anche la sent. n.23031/07 della Corte di Cassazione ha disposto che gli atti ministeriali interpretativi non possono avere efficacia normativa esterna in quanto atti interni della Pubblica Amministrazione”.*

A chiosa della propria statuizione, infine, i Giudici articolano una motivazione atipica a sostegno dell'accoglimento del ricorso dell'associazione poiché evidenziano come nel caso in cui fossero state accolte le richieste dell'Ufficio, queste sarebbero state *“eccessivamente penalizzanti per la ridotta capacità economica della associazione per cui, una eventuale condanna potrebbe portare ad un deprecabile scioglimento della stessa”.*


Rimaniamo in attesa di leggere quale sarà la posizione della Commissione Regionale poiché difficilmente l'Ufficio accetterà come definitiva una simile statuizione, ciò soprattutto in ragione dell'abuso interpretativo che troppo spesso l'Amministrazione commette a mezzo di semplici documenti di prassi.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

LESSICO FAMIGLIARE



Natalia Ginzburg

Einaudi

Prezzo – 12

Pagine – 280

Lessico familiare è il libro di Natalia Ginzburg che ha avuto maggiori e più duraturi riflessi nella critica e nei lettori. La chiave di questo straordinario romanzo è delineata già nel titolo. Familiare, perché racconta la storia di una famiglia ebraica e antifascista, i Levi, a Torino tra gli anni Trenta e i Cinquanta del Novecento. E Lessico perché le strade della memoria passano attraverso il ricordo di frasi, modi di dire, espressioni gergali.

I GIOVANI – TRE RACCONTI



J.D. Salinger

Il Saggiatore

Prezzo – 12

Pagine – 80

L'esordiente e ambizioso scrittore di nome Jerome David Salinger toccò traguardi molto precoci nella sua carriera. Quasi disperatamente cercò di pubblicare i suoi primi racconti sul New Yorker, che riteneva l'approdo più prestigioso nel mondo letterario americano, ma non vi riuscì per diversi anni: forse il New Yorker non era ancora pronto per quel giovane autore fin troppo sicuro di sé, con una visione ironica, se non cinica della vita, e uno stile piano e colloquiale. Però, mentre il mondo intero procedeva a grandi passi verso il buio del totalitarismo e della guerra, quel talento nuovo veniva notato altrove. Nel 1940 la rivista Story, a bassa tiratura ma stimata e influente, è la prima a pubblicare il nome J.D. Salinger e il racconto I giovani, scorcio illuminante della cocktail society di New York, in cui, a una festa tra adolescenti, si cerca di mitigare la solitudine con scotch whisky e chiacchiere, la conversazione quasi del tutto priva di senso e scopo. Va' da Eddie compare per la prima volta su un giornale universitario del Kansas; pervade il racconto una minaccia sottile, che si fa sempre più invadente man mano che il protagonista maschile rafforza la sua pressione su una giovane donna dai capelli rossi perché incontri un uomo di nome Eddie. Comparso anch'esso nel 1940, il racconto segue il modello del retroscena omesso, una tecnica che anche il maestro Ernest Hemingway adottò con grande successo. Infine, quattro anni più tardi, al termine della sua esperienza bellica, Salinger pubblica, ancora su Story, Una volta alla settimana, che ritrae un giovane soldato nel tentativo di raccontare a una zia anziana e non più lucida che sta partendo per il fronte. Una metafora amara di come una famiglia debba o possa prepararsi alla morte in tempo di guerra. A distanza di più di settant'anni, il Saggiatore pubblica tre racconti inediti in Italia dell'autore de Il giovane Holden, il cui mito per decenni è stato alimentato dal suo ritiro a vita strettamente privata, nel 1965. L'incomunicabilità dei personaggi, che si parlano di continuo senza mai parlarsi davvero; i rapporti parentali, guastati dal pregiudizio e dall'indifferenza; lo sguardo impietoso sulla società medio-alto borghese, con le sue leggi non

scritte e il suo conformismo incurabile, sono solo alcuni dei temi dell'arte salingeriana, che ritroviamo in nuce in questi racconti giovanili, e che saranno poi ampliati e portati a compimento nelle opere successive: non molto tempo dopo il suo esordio, J.D. Salinger diventerà un simbolo della sacralità della letteratura onorata nel silenzio e, insieme, un narratore amato e celebrato da intere generazioni di lettori.

QUANDO TUTTO TORNERÀ A ESSERE COME NON È MAI STATO



Joachim Meyerhoff

Marsilio

Prezzo – 19

Pagine – 324

Per il piccolo Josse, figlio del direttore di un ospedale psichiatrico per l'infanzia e l'adolescenza, crescere in mezzo a centinaia di malati di mente è del tutto naturale, anzi, la cosa gli piace moltissimo. I «dementini», come affettuosamente e spietatamente ama chiamare i pazienti, sono parte della sua famiglia; la grande area dell'ospedale è la sua casa. Qui Josse è felice di galoppare sulle spalle di un ragazzo gigantesco che se ne va in giro facendo suonare due pesanti campane dorate; qui si addormenta cullato dalle urla tranquillizzanti che ogni sera lo accompagnano nel sonno. Ama l'eccesso, l'isteria festosa, la gioia incontrollata, la normalità per lui ovvia di quel luogo della follia. Questo mondo a sé, che alte mura proteggono dall'esterno, è soprattutto il regno di suo padre, l'uomo grasso dagli occhi gentili e curiosi che lui ammira sopra ogni cosa e che gli ha insegnato a diffidare delle apparenze e a cercare la bellezza dove davvero si fatica a trovarla. Un padre che sembra avere tutto sotto controllo e che troppo spesso finisce col mancare i propri obiettivi. Con infinita tenerezza e molto buon umore, Meyerhoff ricostruisce la storia di un'insolita famiglia – padre, madre, tre figli maschi e un cane – che vive in un insolito luogo. Forte della convinzione che «inventare significa

ricordare», tra vita vissuta e finzione scava negli abissi della memoria per ripescare gli episodi che hanno disegnato lo stravagante idillio della sua infanzia e la perdita di quell'universo rassicurante. Al centro del suo racconto autobiografico, di una comicità trascinate e al tempo stesso profondamente malinconico, è proprio la perdita di qualcosa che non tornerà più, il ricordo che si mescola a desiderio e fantasia, la nostalgia che resta.

HAI VOLUTO LA BICICLETTA? IL PIACERE DELLA FATICA



AA.VV.

Sellerio

Prezzo – 15

Pagine – 432

Quando il tema è il ciclismo, il suo racconto assume immediatamente la forma del mito. E infatti quali sono quasi sempre gli elementi della narrazione? Il gruppo, ovvero la massa dei ciclisti, compatta e irresistibile come una forza di natura che avanza in un eccitante dinamismo. Dentro il gruppo numeroso, l'eroe solitario, il campione cui spetta di compiere l'impresa sovrumana; ogni eroe, segnato dal suo dono specifico – lo scalatore, il passista, il velocista – e circondato dai suoi fedeli, i gregari. Intorno il paesaggio, epico e vivente, non la scatola chiusa di uno stadio; e del paesaggio lo scrittore ferma sempre la natura e l'anima, la geografia fisica ma anche la storia, il costume, la cultura; tanto che alcune località, destinate a restare anonime, diventano immortali grazie allo scorrere del serpentone, come certi passi sconosciuti di montagna teatro di scalate infernali. E poi, il paesaggio umano che circonda i ciclisti, la «carovana» piena di umori, di storie, di masserizie, di tecniche e segreti, tutti da raccontare. Così, per questa appartenenza al campo del mito ben oltre la povera realtà ordinaria, le migliori cronache del ciclismo sono opera di scrittori, così come i cronisti

diventano a tutti gli effetti narratori nel momento di grazia del loro «pezzo» sulla corsa. Ed è questo il criterio che guida la presente antologia che raccoglie racconti ciclistici di giornalisti che sono in realtà grandi narratori (Gianni Brera, Gianni Mura, Orio Vergani, Manlio Cancogni tra gli altri) e di narratori che si fanno cronisti (tra cui Vasco Pratolini, Dino Buzzati, Achille Campanile, Piero Chiara): cronache come racconti e racconti come cronache del grande mito del ciclismo.

L'INTESTINO FELICE



Giulia Enders

Sonzogno

Prezzo – 16,50

Pagine – 256

L'intestino è un organo pieno di sensibilità, responsabilità e volontà di rendersi utile. Se lo trattiamo bene, lui ci ringrazia. E ci fa del bene: l'intestino allena due terzi del nostro sistema immunitario. Dal cibo ricava energia per consentire al nostro corpo di vivere. E possiede il sistema nervoso più esteso dopo quello del cervello. Le allergie, così come il peso e persino il mondo emotivo di ognuno di noi, sono intimamente collegati alla pancia. In questo libro, la giovane scienziata Giulia Enders ci spiega con un linguaggio accessibile, spiritoso e piacevole, unito ai disegni esplicativi della sorella Jill, quel che ha da offrirci la ricerca medica e come ci può aiutare a migliorare la nostra vita quotidiana. L'intestino felice è un viaggio istruttivo e divertente attraverso il sistema digestivo. Scopriremo perché ingrassiamo, perché ci vengono le allergie e perché siamo tutti sempre più colpiti da intolleranze alimentari.